



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Provincia di Bologna

ORDINANZA

n. **14** del **22/03/2019**

OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETI E LIMITAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DAL KM 11+806 AL KM 12+634 DELLA SP 4 GALLIERA

Emessa da: AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

A firma di: CHIARELLI ELENA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Soggetti destinatari: COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO -

IL DIRETTORE D'AREA

Considerato che sono in programma i lavori di realizzazione dell'Asse Ciclopedonale Reno Galliera nell'ambito del "programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia";

Considerato che la Ditta esecutrice dei lavori Rete Costruttori Bologna ha richiesto l'emissione dell'Ordinanza con nota prot. 3063 del 16/03/2019;

Vista l'Ordinanza della Città Metropolitana di Bologna prot. 17492 del 20/03/2019 che costituisce nulla osta all'emissione di analogo provvedimento nei Comuni interessati dai lavori;

Dato atto che per l'esecuzione dei lavori sopra menzionati si renderà necessario occupare parzialmente la sede stradale in varie tratte della SP n. 4, nel tratto urbano, al fine della regolare esecuzione degli interventi (e per limitare a tempi minimi i disagi per l'utenza), in aggiunta alla necessità di eseguire gli stessi in regime di sicurezza;

Visti gli artt. 5 e 7 del "Codice della Strada", emanato con D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche.

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo "C.d.S.", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche.

Ritenuto necessario, per motivi di sicurezza pubblica nonché per esigenze di carattere tecnico, dare corso al provvedimento proposto.

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

ORDINA

l'istituzione temporanea, dalle ore 7,30 di Lunedì 25 marzo 2019 fino al termine dei lavori, di:

- limitazione progressiva della velocità a 30km/h;
- divieto di sorpasso;
- restringimento della carreggiata;
- senso unico alternato;
- obbligo di dare la precedenza nei sensi unici alternati;

nel tratto dal km 11+806 al km 12+634 in sinistra della SP n. 4, Galliera;

La circolazione a senso unico alternato sarà regolata da un impianto semaforico a tre luci ovvero, qualora le condizioni del traffico lo richiedano o quando il senso unico alternato sia attivato per breve tempo, da un servizio di segnalamento manuale mediante movieri.

La regolamentare segnaletica stradale sarà installata secondo quanto riportato nel DM 10 luglio 2002 e mantenuta a cura della Ditta Rete Costruttori Bologna, Via Serra 12 D, 40012 Calderara di Reno (BO), tel. 051/0065083, esecutrice dei lavori.

DISPONE

- 1) Di trasmettere il presente atto, per competenza, al Comando della Polizia Municipale dell'Unione Reno-Galliera;
- 2) Di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- 3) Il Personale del Servizio Polizia Municipale, dei servizi tecnici comunali e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- 4) A norma della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni si avverte che, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg, dalla pubblicazione;
- 5) E' ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per soli motivi di legittimità;
- 6) In relazione al disposto dell'Art. 37, comma 3, D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 gg., può essere proposto ricorso in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'Art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92;

- 7) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada;
- 8) La presente ordinanza è esecutiva solamente in presenza di segnaletica verticale correttamente installata;
- 9) In base a quanto stabilito dall'art. 38 comma 3° ed in deroga alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada, il Corpo di Polizia Municipale, in caso di urgenza e necessità, potrà imporre prescrizioni non contemplate dalla presente Ordinanza.